

Pubblicato il 12/07/2021

N. 00542/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2021, proposto da
Alessandro MURGIA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Murgia,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto
Murrone, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

nei confronti

Gianfranco PORCU, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Luigi
Machiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona N°3;

*PER LA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA del CONCORSO indetto
con determinazione n. 15032/628 del 30.4.2020 con annullamento:*

1) di tutti i verbali della selezione, da 1 a 6 compresi e dei relativi allegati e,
segnatamente: verbale n. 1 del 24.9.2020; n. 2 del 25.9.2020; n. 3 del

15.10.2020; n. 4 del 21.4.2020; n. 5 del 26.10.2020; n. 6 del 11.11.2020 e della GRADUATORIA ivi contenuta;

2) della determinazione di APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA n. 2004/36181 del 20.11.2020, del direttore *ad interim* del servizio Concorsi dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, conclusiva del procedimento di “selezione *per titoli e colloquio*”, indetta dalla Regione, per l'attribuzione temporanea, della durata di 24 mesi, delle <*funzioni dirigenziali di direzione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Direzione Generale dell'Industria*>;

3) del DECRETO DI CONFERIMENTO DI INCARICO AL CONTROINTERESSATO n. 5263/96 del 21.12.2020 dell'Assessore regionale degli Affari generali, del Personale e della Riforma della Regione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Gianfranco Porcu;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e dati per presenti i difensori delle parti, tramite note d'udienza (ex regime processuale *Covid*) come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla “selezione *per titoli e colloquio*” indetta dalla Regione Sardegna, con determinazione del 30.4.2020 n. 15032/628 del Direttore Generale dell'Assessorato degli Affari Generali, del Personale e Riforma, per l'attribuzione temporanea, per 24 mesi, delle <*funzioni dirigenziali di direzione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Direzione Generale dell'Industria*>, ai sensi dell'art. 28, commi 4 bis e ss. della legge L.R. 13.11.1998 n. 31.

La Commissione giudicatrice in data 24.09.2020, alla prima riunione, ha preso visione dell'elenco dei candidati e sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

I commissari hanno, poi, determinato i criteri di attribuzione dei punteggi (verbale n.1).

A conclusione del **concorso** si sono classificati in graduatoria:

- al primo posto della l'ing. Gianfranco Porcu, con il punteggio complessivo di 42,12 (12,12 per i titoli e 30,00 alla prova orale);

- al secondo posto l'ing. Murgia Alessandro, con il punteggio complessivo di 40,375 (10,375 per i titoli e 30,00 in seguito alla prova orale), come risulta dal verbale n. 5.

Con una differenza fra i due concorrenti (odierno ricorrente e controinteressato), di punti 1,75.

Prima dell'espletamento del colloquio la Commissione ha reso pubblico il punteggio assegnato ai concorrenti per i *titoli*.

Il ricorrente ritiene che non sarebbero stati adeguatamente considerati, a proprio favore (anzi del tutto pretermessi), due *incarichi di servizio pregressi*, da considerare entrambi computabili in quanto attinenti il Servizio oggetto della selezione e rientranti tra i "*titoli professional?*" valutabili.

In particolare i due incarichi erano stati:

§ specificamente indicati nella domanda;

§ strettamente attinenti alle competenze del Servizio per il quale era stato indetto il **concorso**;

§ regolarmente svolti dall'ing. Murgia;

§ riconducibili agli istituti contrattuali previsti dalla normativa nazionale, regionale e contrattuale, secondo l'art. 4 della determinazione n. 15032/628 del 30.4.2020 (Avviso).

A)Nello specifico il primo incarico, della durata di 3 anni (decorrenza 3.7.2014 - 30.6.2017), riguardava il conferimento delle funzioni di "*Coordinatore di un gruppo di lavoro*" (costituito con delibera della G.R. n. 1/32

del 17.1.2014, *in ottemperanza alla Ordinanza di Protezione Civile n. 104 del 16.7.2013 – DDS n. 1447/538 del 30.7.2014*), denominato “*Gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi necessari al superamento del contesto di criticità ambientale nelle aree minerarie del Sulcis Iglesiente Guspinese*”.

Tale incarico, se valutato correttamente, comporterebbe l’attribuzione al ricorrente di ulteriori 2,25 punti per “*titoli professionali*” (0,75 per ciascun anno).

B) Il secondo incarico, della durata di 4 anni, anch’esso non valutato, riguardava il precedente espletamento delle funzioni di “*Componente esperto dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale relativamente alle aree minerarie dismesse nel Sulcis Iglesiente Guspinese*” (ex Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri - OPCM n. 3640 del 15.1.2008), svolto dal ricorrente dal 17.12.2008 al 31.12.2012.

Tale incarico, se valutato correttamente, avrebbe comportato l’attribuzione al ricorrente di ulteriori 3 punti per “*titoli professionali*” (0,75 per ciascun anno).

L’ing. Murgia ha chiesto alla Commissione, con nota del 29.10-5.11.2020 (dopo il colloquio svoltosi il 26.10.2020), di rivedere la propria decisione, riconoscendo la qualifica di <incarico di *alta professionalità*>, come da CCIR, alle funzioni pretermesse nel computo dei titoli.

La Commissione, nella seduta dell’11 novembre 2020 (verbale n. 6), ha preso in esame l’istanza formulata dal ricorrente e l’ha rigettata sul presupposto che non si tratterebbe di *incarichi professionali* riconducibili all’art. 4 della determinazione n. 15032/628 del 30.4.2020 (Avviso), ma di mera autorizzazione allo svolgimento di “*lavoro straordinario*”.

Il ricorrente ritiene, anche, nel ricorso giurisdizionale, che la Commissione avrebbe riconosciuto al contronteressato un punteggio complessivo per titoli (attribuzione di complessivi 12,12 punti), senza dar conto del particolare *iter* seguito per addivenire a tale risultato; inoltre i titoli professionali, indicati dall’ing. Porcu, non sarebbero, secondo il ricorrente, conformi alle prescrizioni del bando e non risulterebbero attinenti al Servizio cui il **concorso** si riferisce.

La Commissione, all'esito del reclamo, ha confermato la graduatoria allegata al verbale n. 5, che è stata così approvata del direttore del Servizio Concorsi, con determinazione n. 2004/36181 del 20.11.2020, unitamente agli altri atti del **concorso**.

Si sono costituiti in giudizio sia la Regione che il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Tribunale ha deciso, ex art. 55 comma 10 Cpa, con ordinanza cautelare n. 51, di fissare l'udienza pubblica, per la trattazione di merito, al 16 giugno 2021, sulla base delle seguenti valutazioni:

“Considerato che il contenzioso è connotato da esigenze favorevolmente apprezzabili, in particolare per gli aspetti attinenti la valutazione dei due incarichi speciali, oggetto del primo motivo di ricorso (profili che sono, comunque, da approfondire in sede di merito);

riscontrato che l'incarico (di 24 mesi) è stato già assegnato al controinteressato il 21.12.2020 (anteriormente alla notifica e deposito del presente ricorso, rispettivamente del 19.1.2021 e 12.2.2021);

Ritenuto che la tutela della posizione vantata dal ricorrente possa essere adeguatamente garantita con la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso, tramite fissazione d'udienza pubblica, ex art. 55 comma 10° del Cpa”.

Sono seguite memorie delle parti, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi.

All'udienza del 16 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente ha svolto le proprie censure formulando due diverse istanze, poste a distinti livelli:

*la prima domanda è diretta alla “rettifica della graduatoria”, con il riconoscimento, in suo favore, di un <maggiore punteggio>, per due “*titoli professionali*”, con inversione delle posizioni, e conquista del primo posto, acquisendo il ruolo di vincitore della selezione;

*sempre con la prima domanda il ricorrente chiede, anche, la riduzione del punteggio attribuito al controinteressato;

*con la seconda domanda, formulata in subordine (e sviluppata con il secondo vizio), viene invece richiesto l'annullamento dell'intera procedura, in particolare per le attuate modalità di determinazione dei "criteri" (che sarebbero stati definiti dopo la conoscenza dei nominativi dei partecipanti).

Il Collegio procede all'esame del primo incarico, in quanto i due titoli vantati hanno diversa natura e caratterizzazione.

INCARICO 2014-2017.

Il primo degli incarichi (il più recente), che è stato conferito in passato al ricorrente (2014-2017) è stato ritenuto "*non idoneo*" a rientrare nel novero dei titoli valutabili e ad ottenere una positiva valutazione quale attività connotata da alta professionalità attinente al Servizio per il quale i partecipanti concorrono.

La valutazione limitativa è illegittima e la censura è fondata.

L'incarico triennale di "*Coordinatore di un gruppo di lavoro*" è stato conferito, con decorrenza dal 3.7.2014 fino al 30.6.2017, con la delibera G.R. n. 1/32 del 17.1.2014, *in ottemperanza alla Ordinanza di Protezione Civile n. 104 del 16.7.2013 – DDS n. 1447/538 del 30.7.2014*), al fine di provvedere alla Direzione del "*Gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi necessari al superamento del contesto di criticità ambientale nelle aree minerarie del Sulcis Iglesiente Guspinese*".

In particolare la delibera della GR del 17.1.2014 ha previsto (in attuazione dell'ordinanza nazionale):

“di dare mandato al Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio di istituire, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e in stretto raccordo con la Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, un apposito gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi necessari al superamento del contesto di criticità ambientale nelle aree minerarie del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. Tale gruppo di lavoro dovrà essere costituito da un esperto amministrativo e da quattro funzionari esperti in attività di bonifiche, analisi e comunicazione

del rischio.”

Si consideri che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (compiuta con DPCM del 21 dicembre 2007), il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 3640 del 15 gennaio 2008, *aveva nominato Commissario delegato per l'emergenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna* affinché lo stesso provvedesse alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti all'inquinamento che era stato riscontrato.

Dunque lo svolgimento delle attività che si imponevano avveniva in un contesto di acclarato *“Stato di emergenza ambientale e sanitario delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese”*, con successiva gestione del post-emergenza, con attuazione degli interventi necessari per superare le molteplici criticità ambientali.

Con l'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59 conv. con L. 12 luglio 2012, n. 100, lo stato di emergenza non è stato ulteriormente prorogato e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna (Commissario delegato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3640/2008), ha cessato la propria funzione delegata.

Conseguentemente, ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'art.5 della L. n. 225/1992, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, apposita ordinanza n. 104 del 16.7.2013 (O.C.D.P.C. n. 104/2013) *“per favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente all'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese”*.

Ai sensi dell'art. 1 di tale Ordinanza, la Regione Autonoma della Sardegna è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle necessarie iniziative:

in particolare, il Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente è stato individuato quale

“Responsabile delle attività finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nella gestione degli interventi già finanziati e contenuti nei cronoprogrammi del Commissario delegato”.

Al medesimo Direttore del Servizio tutela dell'ambiente è stata intestata, inoltre, per gli effetti dell'art. 1 della citata O.C.D.P.C. (Ordinanza Capo protezione Civile), n. 104/2013, la “*contabilità speciale*” n. 5118 per lo svolgimento delle attività legate al rientro in ordinario, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'O.C.D.P.C. n. 104/2013, per il completamento degli interventi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale medesima.

Inoltre l'O.C.D.P.C. n. 104/2013 all'articolo 1, comma 4, prevede che il Direttore del Servizio Ambiente possa avvalersi, per l'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza richiamata, “*di cinque unità di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni, con oneri posti a carico delle risorse regionali presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5*”.

Precisando che il medesimo Direttore può, anche, avvalersi delle strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che provvedono sulla base di apposita Convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Giunta, con la delibera n. 1/32 del 17.1.2014 ha, quindi, dato mandato al Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio “*di istituire, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI e in stretto raccordo con la Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, UN APPOSITO GRUPPO DI LAVORO PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL SUPERAMENTO DEL CONTESTO DI CRITICITÀ AMBIENTALE NELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS-IGLESIENTE E DEL GUSPINESE*”.

Tale Gruppo di lavoro doveva essere costituito da un esperto amministrativo, e da “*quattro FUNZIONARI ESPERTI in attività di bonifiche, analisi e comunicazione del rischio*”.

Per specifici argomenti, è stato ammesso, che il Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio possa coinvolgere l'ARPAS nelle attività del Gruppo di lavoro.

Per la gestione della “*contabilità speciale*” il medesimo Direttore del Servizio si avvale del supporto dei competenti uffici della Ragioneria regionale e, per l'eventuale gestione della contabilità speciale mediante SIBARSAP, dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione.

A conclusione dell' *iter* (Protezione civile-Regione), con la determinazione del 3 luglio 2014 n. 1447/538 il Direttore del servizio tutela dell'atmosfera del territorio ha costituito, in questo quadro di riferimento, il “*gruppo di lavoro*” di supporto al servizio per le attività contemplate dall'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 104 del 16/sette/2013 relativa al “*subentro della regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente all'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese*”.

Le funzioni sono state attribuite a cinque funzionari esperti (4 tecnici e 1 amministrativo), nominativamente individuati, con attribuzione, già in sede di determinazione, delle funzioni di “*Coordinatore del Gruppo*” nella persona dell'ingegner Murgia, odierno ricorrente.

La stessa determina quantificava, anche, il compenso spettante ai singoli soggetti, distinguendo il ruolo fra (mero) *Componente* e *Coordinatore* , con l'attribuzione:

- ° per lo svolgimento delle funzioni di “*Coordinatore*” del gruppo di lavoro di *un'indennità di “500 € lordi mensili*;
- ° per i 4 “*componenti*” un compenso lordo orario per ogni *ora di straordinario* effettivamente prestata per lo svolgimento delle funzioni amministrative e

tecniche.

Con l'ulteriore, contestuale, precisazione che i compensi venivano posti a carico delle risorse dell'amministrazione regionale della Sardegna giacenti sulla "contabilità speciale" creata *ad hoc*. (incarichi della durata di 24 mesi rinnovabili, per un totale di 25 h/mese).

Si consideri che le risorse per corrispondere gli importi dovuti erano state individuate con i decreti dell'Assessore della programmazione 4300/162 del 18 giugno 2014 e 4645/199 del 2 luglio 2014, con l'istituzione di due capitoli (capitolo in *entrata* e capitolo di *spesa*) per "adempimenti connessi al subentro nelle attività di gestione del commissario delegato per l'emergenza ambientale relativa alle aree dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese" (ordinanza di Protezione civile 104/2013 e DGR 1/32 del 17/1/2014).

In sostanza il "Gruppo di lavoro" è stato costituito per lo svolgimento delle attività contemplate dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile del 16 luglio 2013 n. 104.

In questo specifico quadro di riferimento l'incarico conferito al ricorrente si configura, indubbiamente, come "incarico speciale di alta professionalità", di fonte regionale, meritevole di ottenere adeguata considerazione ai fini valutativi della selezione qui in esame.

Oltretutto il ruolo svolto dall'ing. Murgia era di "Coordinatore" (e non di mero Componente) del Gruppo di lavoro istituito dalla GR.

Il Collegio ritiene, nella disamina degli elementi di rilievo (nella valutazione nei titoli), che:

*certamente l'incarico è attinente al servizio per il quale si concorre (*funzioni dirigenziali di direzione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Direzione Generale dell'Industria*);

*il conferimento delle funzioni è avvenuto con determinazione del Dirigente del servizio competente, in attuazione di una specifica previsione contenuta nella delibera di Giunta regionale, a sua volta conformata alla previsione del

Capo della protezione civile, che ha disciplinato il passaggio di competenze fra Stato (in regime emergenziale) e Regione;

* la consistenza delle mansioni affidate connota lo svolgimento di funzioni di una peculiare professionalità, di natura specialistica e di coordinamento;

*l'attività svolta, con attribuzione dell'incarico da parte della Regione, è qualificabile in termini di mansioni di elevato livello (alta professionalità), anche in considerazione della funzione, aggiuntiva, della Responsabilità e di coordinamento dell'intero Gruppo; con ruolo da giustificare una differenza qualità/quantità di retribuzione, parificabile ad indennità erogate per ;

*sotto l'aspetto contabile è la stessa determinazione dirigenziale che prevede l'attribuzione di un' "*indennità*" (e non di ore di *straordinario*, spettante ai meri Componenti), parificabile a quella percepita da "*posizioni organizzative comunque denominate*" (contemplate nell'Avviso, art. 4) e trattandosi, comunque, di fattispecie inquadrabile nell'incarico di alta professionalità;

* la sussistenza di "*contabilità speciale*", quale fonte per risorse e per compensi, non può avere rilievo ai fini della configurazione della natura giuridico dell'incarico, che deve essere valutato nella sostanza, con riferimento alla reale "*consistenza*" delle mansioni esercitate, la cui connotazione assume valenza nel giudizio di meritevolezza del punteggio spettante.

In base a tali elementi il Collegio ritiene che per caratteristiche intrinseche e per qualità delle funzioni espletate, l'incarico rientra nella definizione fornita dall'articolo 4 dell'avviso di selezione. L'incarico si caratterizza per indubbia peculiare, aggiuntiva, professionalità, come tale idonea ad essere inquadrata nell'art. 4 lett. b dell'Avviso, che ha delineato i requisiti e gli elementi che possono e debbono essere valutati positivamente, quali titoli "*professionali*".

La disposizione richiamata prevede, per quanto qui interessa, la quantificazione di *ulteriori punti 0,75* per l'incarico che rientri nella seguente "*tipologia*":

“per OGNI ANNO DI ESPERIENZA PROFESSIONALE ATTINENTE ALLE COMPETENZE DEL SERVIZIO per il quale si concorre, svolta con

TITOLARITÀ DI INCARICHI CONFERITI NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e RICONDUCIBILI AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE O CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO (es.: Responsabile di settore, INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITÀ, posizioni organizzative comunque denominate etc.). Eventuali periodi di svolgimento di funzioni dirigenziali, ex art.28, c.4 bis della LR 31/98 o analoga disciplina che preveda l'attribuzione temporanea delle funzioni dirigenziali a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, sono assimilati – ai fini del presente Avviso – agli incarichi di responsabile di settore.”

Trattasi di incarico che rientra nell'ambito del conferimento di funzioni ad opera della Pubblica Amministrazione (nell'asse di competenze Protezione Civile, nazionali e regionali) sorto, inizialmente, per volontà del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 16 luglio 2013, punto 4 dell'articolo 1, con la quale è stata prevista la costituzione del Gruppo di lavoro specialistico composto da cinque unità.

Previsione che è stata, poi, attuata a livello regionale con la creazione del Gruppo, con definizione della correlata disciplina, anche economica.

Con attribuzione al ricorrente di funzioni speciali altamente qualificate sia in termini di specializzazione inerente il lavoro da svolgere, sia per il peculiare ruolo attribuito, con funzioni, aggiuntive, di *Coordinamento* del gruppo.

La disposizione per la valutabilità dei titoli, contenuta nell'Avviso (“*titolarità di incarichi conferiti nell'ambito della pubblica amministrazione e riconducibili agli istituti contrattuali previsti dalla normativa nazionale, regionale o contrattuale di riferimento*”) risulta, nella fattispecie in esame, soddisfatta, con doverosa valutazione del triennio di esperienza maturata nell'incarico specialistico e di *Coordinamento* svolto nel triennio 3.7.2014 - 30.6.2017.

Si consideri che la “*diversa rilevanza*” nell'esplicazione delle funzioni è stata sottolineata, già a livello di conferimento dell'incarico, attribuendo al *Coordinatore-ricorrente* anche una “*diversa disciplina di riconoscimento*

economico”, in quanto per il “Responsabile” del gruppo non era prevista la retribuzione in termini di “*mero trattamento di ore in straordinario*”, ma una vera e propria “*indennità mensile*”, corrispondente ad una riconosciuta “funzione superiore”.

L’Autorità conferente ha, così, evidenziato e reso significativa la differenziazione di funzioni, conferendo un diverso regime giuridico al compenso spettante al Coordinatore, che è stato volutamente rapportato all’attribuzione di una indennità (e non solo ad un computo di ore supplementari).

Proprio in considerazione del “peso” maggiore della funzione (rispetto al mero componente).

Considerando lo svolgimento di significative sostanziali funzioni (peculiari ed ulteriori), che delineavano un effettivo ruolo di maggiore responsabilità, strettamente connesse con le caratteristiche e la tipologia dell’incarico da espletare.

Non trova quindi conferma quanto la Commissione ha considerato (nel respingere la richiesta di rettifica del punteggio avanza dal ricorrente), ritenendo che l’incarico desse titolo ad ottenere (solo) ore di straordinario.

Il contesto nel quale l’incarico è stato assegnato, da parte della Regione, conferito in una fase successiva alla gestione dell’emergenza, ma pur sempre in esecuzione dell’Ordinanza nazionale della Protezione civile, rende illegittima la pretermissione nella valutazione dell’esperienza maturata nell’ambito del computo dei titoli spettanti al ricorrente.

La norma dell’Avviso di selezione, quando contempla, per dare rilievo ai fini del punteggio, la “*titolarietà di incarichi conferiti nell’ambito della pubblica amministrazione e riconducibili agli istituti contrattuali previsti dalla normativa nazionale, regionale o contrattuale di riferimento (es.: Responsabile di settore, incarico di Alta professionalità, posizioni organizzative comunque denominate etc.)*” non può essere considerata impeditiva alla valutazione.

Nel caso di specie la riconducibilità agli istituti contrattuali va riconosciuta, in considerazione della specialità dell'incarico, attribuito in un contesto emergenziale.

Nè può essere considerato impedimento il profilo contabile, in quanto la peculiare disciplina di individuazione e gestione di “*contabilità speciale*” assume rilevanza ai soli fini propriamente contabili . Tale caratterizzazione non è idonea a privare degli elementi che configurano in modo sostanziale l'incarico attribuito, con considerazione del corrispondente “peso” , senza formalismi limitativi.

Tale incarico, se valutato correttamente, avrebbe comportato l'attribuzione al ricorrente di ulteriori 2,25 punti ($0,75 \times 3$ anni).

Il computo, in incremento, per tale titolo professionale è idoneo all'attribuzione di ulteriori 2,25 punti per “*titoli professionali*” (0,75 per ciascun anno), che, sommati ai complessivi 40,375 attribuiti dalla Commissione (10,375 per i titoli e 30 per la prova orale), determinano il passaggio al più elevato, punteggio di 42,625, maggiore rispetto a quello che è stato attribuito al controinteressato Porcu, di 42,12 (di cui 12,12 per i titoli e 30 per il colloquio).

In definitiva la fondatezza della prima parte del primo motivo, concernente l'omessa considerazione e valutazione dell'incarico triennale di “*Coordinatore di un gruppo di lavoro*” per il “*Coordinamento degli interventi necessari al superamento del contesto di criticità ambientale nelle aree minerarie del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese*”, risulta soddisfacente per il ricorrente ing. Murgia.

Con assorbimento delle altre censure poste sia in via principale che in via subordinata.

In conclusione il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati.

Ne consegue la doverosa rielaborazione della graduatoria con:

§ al primo posto il ricorrente ing. Murgia con punti 42,625 (40,375 già attribuiti dalla Commissione, più 2,25 spettanti), il quale diviene vincitore in luogo del controinteressato;

§ al secondo posto il controinteressato, ing. Porcu con punti 42,12.

Restano assorbiti gli ulteriori profili sollevati, sia in riferimento ad ulteriori punteggi richiesti, sia per la domanda formulata, in via subordinata, e diretta all'annullamento dell'intera procedura.

Le spese del giudizio seguono, per la Regione, la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo. Possono essere, invece, compensate nei confronti del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento degli atti impugnati, e con conseguente rielaborazione della graduatoria con collocazione del ricorrente al primo posto, con punti 42,625.

Condanna la Regione Sardegna al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 3.000 (tremila), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

L'ESTENSORE
Grazia Flaim

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO